



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°92 del 10 Gennaio 2023

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 9 Gennaio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva del Sig. Vincenzo Nicoletti

Reclamo n.12 della società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 15.12.2022 (Inibizione Sig. Gualtieri Antonio fino al 13/02/2023)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il dirigente Sig. Antonio Gualtieri con l'inibizione fino al 13 febbraio 2023 "per aver tenuto comportamento che ha contribuito e determinato episodi d'intemperanza al termine della gara".

Nella seduta del 2 gennaio u.s. la Corte Sportiva di Appello Territoriale in altra composizione, ha ritenuto di dover convocare il Direttore di gara per ottenere chiarimenti in ordine ai fatti per come riportati nel referto di gara ed ha rinviato alla seduta odierna.

L'arbitro, nell'odierna audizione, ha confermato in toto il proprio referto, sostenendo di aver assistito di persona ai fatti.

Le argomentazioni difensive, volte ad ottenere una riduzione della sanzione, trovano parziale conferma nel resoconto arbitrale.

Tenuto conto, pertanto, della reale entità dei fatti, a parziale accoglimento del reclamo, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell'inibizione al dirigente Sig. Antonio GUALTIERI a tutto il 31.01.2023;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi